

Ing. Ferrari S.p.A. adotta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Con delibera del 1° luglio 2026, il Consiglio di Amministrazione di Ing. Ferrari S.p.A. ha approvato e adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il Modello è costituito da un insieme organico di principi, regole, procedure e controlli finalizzati a prevenire la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto e a promuovere, nello svolgimento delle attività aziendali, comportamenti improntati alla legalità, correttezza, trasparenza e responsabilità.

L'adozione del Modello rappresenta un ulteriore e significativo passo nel percorso di crescita della Società e nel progressivo rafforzamento del proprio sistema di governance, organizzazione e controllo interno.

Attraverso tale iniziativa, Ing. Ferrari S.p.A. intende consolidare una cultura aziendale fondata sull'integrità e sulla prevenzione dei rischi, promuovendone i principi anche nei rapporti con clienti, fornitori, subappaltatori, consulenti, partner commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti con i quali la Società intrattiene relazioni professionali.

Il Modello si applica agli amministratori, ai componenti degli organi societari, ai dipendenti e, per quanto di rispettiva competenza e in relazione agli impegni contrattualmente assunti, ai soggetti esterni che operano con o per conto della Società.

Ing. Ferrari S.p.A. assicurerà la diffusione, l'attuazione e il periodico aggiornamento del Modello, quale parte integrante del proprio sistema di governance e presidio essenziale per lo svolgimento responsabile e consapevole dell'attività d'impresa.

Modello di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs. 231/01 Parte Generale

Revisione	Approvato	Data
Rev. 00	CdA	1/7/2026

Sommario

1. PREMESSA.....	4
1.1 Destinatari	4
1.2 Finalità e scopo	5
1.3 Elementi fondamentali.....	6
1.4 Principi generali del Modello	7
2. IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI ING. FERRARI S.p.A. 9	
2.1. La realtà aziendale.....	9
2.2. Il modello di governance di Ing. Ferrari S.p.A	10
2.3. L'assetto organizzativo di Ing. Ferrari S.p.A	11
a) Le funzioni.....	11
b) La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro	11
c) Sistema di deleghe e procure	12
2.4. Definizione dell'organigramma aziendale e dei compiti.....	14
3. DEFINIZIONI.....	16
4. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	16
4.1. Il Decreto Legislativo n.231/01	16
4.2. Reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.....	19
5. STRUTTURA DEL MODELLO.....	24
6. IL CODICE ETICO	26
7. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
7.1 Composizione, nomina e durata.....	27
7.2 Revoca, sospensione e dimissioni	28
7.3 Funzionamento	29
7.4 Attribuzioni e poteri	29
7.5 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV.....	31
7.6 Modalità di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza.....	31
7.7 Attività di reporting.....	32
7.8 Whistleblowing.....	32
7.8.1 L'evoluzione della normativa: dalla L. 179/2017 al D. Lgs. 24/2023	32
7.8.2 Sistema whistleblowing ai sensi del D. lgs. 24/2023	33
7.9 Obblighi di riservatezza.....	36
8. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	36



9. SISTEMA DISCIPLINARE.....	37
9.1 Principi generali	37
9.2 Soggetti destinatari.....	39
9.3 Comportamenti sanzionabili.....	39
9.4 Le sanzioni	39
9.4.1 Sanzioni per i dipendenti (quadri, impiegati ed operai).....	39
9.4.2 Sanzioni per i dirigenti.....	42
9.4.3 Sanzioni per i componenti degli Organi (CdA, Collegio Sindacale e OdV)	43
9.4.4 Sanzioni nei confronti dei terzi (collaboratori, lavoratori autonomi, consulenti, fornitori) 44	
9.5 Criteri di applicazione delle sanzioni	45
9.6 Procedimento di irrogazione delle sanzioni	45
10. AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO	47

1. PREMESSA

Il Modello di Organizzazione e di Gestione di Ing. Ferrari S.p.A. si inserisce all'interno di una realtà aziendale leader nella progettazione, installazione e gestione di impianti di condizionamento, riscaldamento, idricosanitari, gas, elettrici e tecnologici in genere, al fine di migliorare la qualità dell'aria per il benessere di chi vive e lavora in ogni tipo di ambiente.

1.1 Destinatari

Si considerano pertanto destinatari del Modello di Organizzazione e di Gestione:

- a) I soggetti apicali: secondo le previsioni dell'art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano nella categoria dei "Soggetti Apicali" le persone *“che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”*, nonché i soggetti che *“esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo”* dell'Ente. Assume rilevanza, *in primis*, la posizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ing. Ferrari. In aggiunta agli Amministratori, assume astrattamente rilevanza la posizione del soggetto che opera in qualità di Revisore. Pur costituendo soggetto esterno alla Società, il Revisore è equiparato, ai fini di quanto previsto nel Sistema Disciplinare, agli Amministratori.
- b) I dipendenti: nella nozione di "Dipendenti" di Ing. Ferrari rientrano tutti i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuti (ad es., dirigenti non "apicali", quadri, impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, ecc.; di seguito, anche "Dipendenti"). Nell'ambito di tale categoria, rientrano anche i Dipendenti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e/o compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., il Responsabile e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Primo Soccorso, gli Addetti alla Protezione Incendi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.).
- c) I terzi destinatari: nella categoria dei "Terzi Destinatari" rientrano, in particolare, tutti i soggetti che non rivestono una posizione "apicale" nei termini specificati nei paragrafi precedenti e che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto



operanti, direttamente o indirettamente, per Ing. Ferrari (di seguito, collettivamente denominati anche ‘Terzi Destinatari’). Nell’ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con Ing. Ferrari un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es., i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., i Medici Competenti e, qualora esterni all’azienda, i Responsabili e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione);
- i contraenti ed i partner.

1.2 Finalità e scopo

Scopo del presente Modello è la predisposizione e l’attivazione di un sistema strutturato e organico di principi, processi funzionali volti a prevenire, dissuadere la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Ing. Ferrari S.p.A. è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, del lavoro dei propri dipendenti e del settore in cui opera. Muovendo da queste premesse, Ing. Ferrari S.p.A. ha ritenuto conforme alla propria politica procedere all’attuazione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal D. Lgs. 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Modello possa:

- ✓ costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Ing. Ferrari S.p.A., affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto (e successive modifiche e/o integrazioni);
- ✓ affermare che Ing. Ferrari S.p.A. opera nel quadro di regole certe che tutti, dalla Direzione fino all’ultimo dipendente, devono rispettare.

Il Modello è destinato ai componenti degli Organi ed ai dipendenti, intendendosi come tali tutti coloro che sono legati a Ing. Ferrari S.p.A. da un rapporto di lavoro subordinato ivi compresi i dirigenti, nonché in genere a quanti si trovino a svolgere, in nome o per conto di Ing. Ferrari S.p.A., una o più delle attività identificate come a rischio.



Il rispetto del Modello viene garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti e partner commerciali al rispetto dei principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, nonché dei protocolli specificamente inerenti all'attività svolta, pena in difetto, la possibilità di recedere dal contratto o di risolverlo e in ogni caso di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

Scopo del Modello è dunque la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure, protocolli, codici comportamentali, nonché di attività di controllo, in linea ed a complemento del Sistema dei controlli già previsti ed esistenti, da svolgersi anche in via preventiva (c.d. controllo ex ante) volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la conseguente definizione di specifiche procedure, il Modello si propone come finalità quelle di:

- ✓ determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Ing. Ferrari S.p.A. nelle aree di attività a rischio la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'organizzazione;
- ✓ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Ing. Ferrari S.p.A., in quanto sono assolutamente contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Ing. Ferrari S.p.A. si ispira;
- ✓ consentire all'organizzazione, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

1.3 Elementi fondamentali

Il presente Modello di Organizzazione e di Gestione è stato predisposto secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.231/01 in tema di esimente per la responsabilità amministrativa degli enti.

Nella predisposizione del MOG sono stati tenuti in considerazione:

- le risultanze dell'attività di mappatura ex D. Lgs. n. 231/01 eseguita presso la Società;
- le linee guida di Confindustria¹;
- le linee guida di Confcommercio²;

¹ Aggiornate a giugno 2021

- quanto recentemente sottolineato dalla giurisprudenza e dalla dottrina in tema di applicazione del D. Lgs. n. 231/01.

Il presente Modello integra e si affianca con gli ulteriori sistemi di gestione e controllo presenti all'interno della società (Procedure del Sistema di Gestione dell'ambiente e qualità, Procedure di sicurezza, circolari interne, ecc...).

1.4 Principi generali del Modello

Nella definizione, costruzione ed applicazione del proprio Modello, Ing. Ferrari S.p.A. osserva i seguenti principi regolatori:

- Una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, coerente con le mansioni attribuite;
- La separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione (qualora il controllo venga effettuato da un unico soggetto). Tale principio dovrà comunque consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale;
- La definizione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- La disposizione di documentazione normativa per le singole attività aziendali, articolata in procure, poteri e deleghe, procedure.

In particolare, il sistema delle deleghe, se presenti, prevede che:

1. le deleghe siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative;
2. in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta;
3. i poteri specificati nella delega siano allineati e coerenti con gli obiettivi della società;
4. il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione ed ai compiti conferiti.

Il sistema delle procure prevede che:

- le procure siano assegnate a soggetti provvisti di delega interna;
- le procure descrivano i poteri conferiti e ove necessario siano accompagnate da una comunicazione che illustri i limiti di estensione, fermi restando i vincoli di budget;

² Aggiornate a marzo 2016



- le procure siano assegnate a persone fisiche.

Il sistema delle procedure prevede inoltre che:

- vengano definite e regolamentate le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività aziendali a rischio reato;
- sia garantita, ove possibile, l'oggettività dei processi decisionali (ad esempio con la predisposizione di albi fornitori qualificati, la definizione di criteri oggettivi di selezione e valutazione del personale).

La tracciabilità delle operazioni (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo) volta a garantire che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- L'attività di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- La mappatura delle aree di attività a rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati previsti da D. Lgs. n. 231/01;
- L'individuazione delle aree di attività ove la procedimentalizzazione necessaria a prevenire i reati sia assente o insufficiente e la conseguente individuazione di piani di azione necessari affinché anche tali aree giungano ad un livello di rischio-reato "accettabile";
- L'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- La verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).



2. IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI ING. FERRARI S.p.A.

2.1. La realtà aziendale

La storia della Ing. Ferrari S.p.A. inizia il 20 luglio 1917, con l'acquisizione da parte di Carlo Ferrari di una ditta impiantistica operante nel centro storico di Modena, in via Dei Servi n. 32.

Nel corso del tempo si è specializzata nel trattamento dei fluidi e nella termoregolazione degli ambienti produttivi (realizzando interventi complessi - dalle celle climatiche, alla climatizzazione totale di stabilimenti industriali all'avanguardia) per dare risposte sempre più specializzate ai settori industriali in continua evoluzione.

All'affermazione sul mercato ha notevolmente contribuito una politica aziendale mirata a dare soluzioni concrete alle esigenze sempre più complesse e differenziate dei clienti. Quello che offre è, infatti, un'assistenza ad ampio raggio, che copre tutte le fasi operative, dal budget di spesa in funzione della tipologia e dei consumi, sino alla gestione completa e al finanziamento tramite il risparmio di resa. Per garantire un servizio sempre all'avanguardia la Ing. Ferrari S.p.A. considera il progresso della propria azienda prioritario ed investe in ricerca e innovazione per migliorare continuamente gli standard del lavoro, garantendo loro risultati di efficienza e risparmio economico. Inoltre, promuove investimenti mirati al risparmio energetico e al controllo dei consumi.

La sede attuale, sita in via Monsignor Pistoni 40, rispecchia l'evoluzione della filosofia di Ing. Ferrari S.p.A., da sempre orientata all'utilizzo delle più avanzate tecnologie per ottimizzare l'ambiente di lavoro e garantire servizi di altissimo livello.

Le attività svolte dall'azienda sono le seguenti: progettazione, costruzione e manutenzione di impianti tecnologici quali: impianti termici e di condizionamento, celle climatiche, idrico-sanitari, antincendio ed elettrici. Progettazione, costruzione e manutenzione di impianti fotovoltaici. Condizione e manutenzione di impianti termici con contratto di terzo responsabile. Riqualificazione funzionale di spazi industriali. L'attività è svolta principalmente presso clienti privati e, occasionalmente, presso la aziende pubbliche, tramite la partecipazione a gare pubbliche.

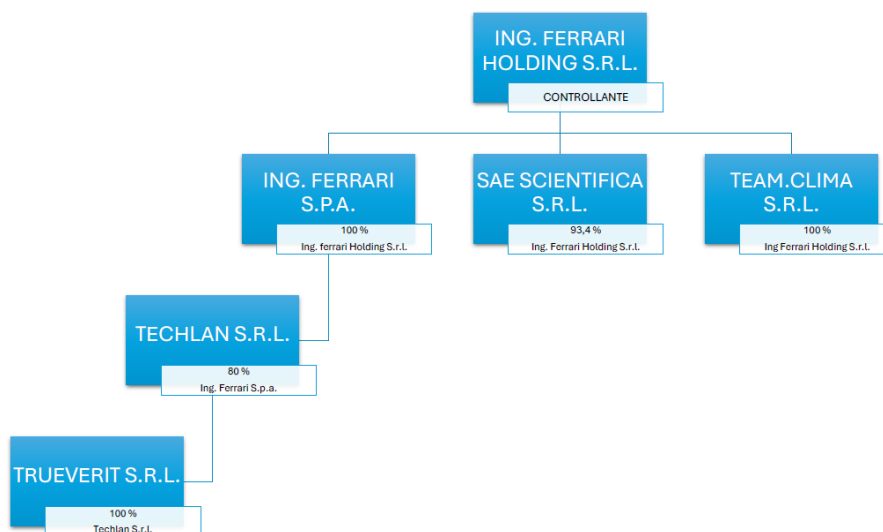
Le attività aziendali sono svolte in sede per quanto riguarda le attività di amministrazione, progettazione e gestione, in parte nei cantieri e presso i clienti per l'installazione e la manutenzione degli impianti. Per una parte dell'attività presso i cantieri, la Ing. Ferrari S.p.A. si avvale dell'opera di numerosi fornitori specializzati (appaltatori).



Ing. Ferrari S.p.A. è certificata secondo lo standard ISO 9001, successivamente ha conseguito la certificazione volontaria per il Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro ISO 45001 e per il Sistema Gestione Ambientale ISO 14001.

Inoltre, Ing. Ferrari S.p.A. fa parte del Gruppo Ferrari, dettagliato nell'Organigramma a seguire:

RAPPORTI INFRAGRUPPO



2.2. Il modello di governance di Ing. Ferrari S.p.A.

Il sistema di corporate governance di Ing. Ferrari risulta, attualmente, così articolato:

Soci: il capitale sociale della Società è di proprietà al 100% di Ing. Ferrari Holding S.r.l.

Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di quanto consentito dalla Legge e dallo Statuto. Al Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, tra l'altro, conferito il potere di definire gli indirizzi strategici della Società, nonché di verificare l'esistenza e l'efficienza dell'assetto organizzativo ed amministrativo della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto, sulla base delle previsioni dello Statuto, da due a cinque consiglieri. Al momento dell'adozione del presente Documento, i consiglieri in carica sono tre, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, un secondo Consigliere che è anche Amministratore delegato e un terzo Consigliere delegato.



Collegio Sindacale: è stato nominato il Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti, soci e non soci, iscritti al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Società di Revisione: in ottemperanza alle previsioni dello Statuto, è stato nominato un Revisore Legale (Analisi S.p.A.), iscritta all'apposito Registro dei Revisori Legali, a cui spetta, pertanto, l'incarico di revisione e controllo contabile dei conti della Società.

2.3. L'assetto organizzativo di Ing. Ferrari S.p.A.

a) Le funzioni

La struttura organizzativa di Ing. Ferrari è articolata in funzioni operative, che assicurano prevalentemente le attività produttive e commerciali, e in funzioni di controllo che assicurano il monitoraggio dei rischi aziendali e del funzionamento delle misure di prevenzione e mitigazione.

In particolare, detta struttura è così composta:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore Delegato (AD) al quale riportano i seguenti Enti:
 - Sistemi Gestione Integrati
 - Project Control
 - Service Medi Impianti
 - Ammin. Fin. Controllo
 - Risorse Umane
 - Corporate and Legal Affairs
 - Information Technology
 - Tailor Made Projects
 - Vendite
- Il Direttore Operativo, che coordina i seguenti Enti:
 - PM di Area 1,2,3,4
 - Ingegneria
 - Acquisti
 - Q/S/A Operation.

b) La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa al fine di osservare le previsioni definite dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre - e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.



Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano, pertanto, i soggetti di seguito indicati:

- il Datore di Lavoro;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito, anche 'RSPP');
- i Preposti;
- gli Addetti al primo soccorso (di seguito, anche 'APS');
- gli Addetti alla prevenzione degli incendi (di seguito, anche 'API');
- Operatori DAE;
- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito, anche 'RLS');
- il Medico Competente;
- i Lavoratori;
- i soggetti esterni all'azienda che svolgono attività rilevanti in materia di SSL, riconducibili principalmente a: i) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione; ii) i fornitori; iii) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici ed i manutentori.

Le suddette figure sono investite delle rispettive responsabilità attraverso appositi atti di nomina da parte del Datore di Lavoro a seguito della preliminare verifica delle competenze ed esperienze maturate, in coerenza con le previsioni normative in vigore.

c) Sistema di deleghe e procure

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria nell'ultima versione approvata, il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe, procure e poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite. I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società. Attualmente, la Società ha conferito un'unica procura speciale, formalizzata con atto notarile in data 18 giugno 2025 a cura del Notaio Aldo Barbati (Repertorio n. 47112/16591), con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Pietro Ferrari, ha nominato l'Avv. Andrea Di Blasi – Responsabile Corporate and Legal Affairs – procuratore speciale della società Ing. Ferrari S.p.A.

La procura attribuisce al procuratore poteri ampi e articolati, tra cui:

- rappresentanza in giudizio in ogni stato e grado del processo, inclusa la fase conciliativa;
- facoltà di comparizione personale, interrogatori, conciliazioni e dichiarazioni processuali;
- facoltà di comparizione personale, interrogatori, conciliazioni e dichiarazioni processuali;



- gestione di procedimenti esecutivi, fallimentari e opposizioni creditorie;
- risoluzione di controversie in fase precontenziosa e stragiudiziale con clienti e fornitori;
- presentazione di denunce, querele, esposti e costituzione di parte civile;
- nomina e revoca di difensori di fiducia;
- ricezione di notifiche e comunicazioni da autorità giudiziarie e amministrative;
- rappresentanza nei rapporti con autorità ispettive e di vigilanza (ANAC, GdF, ITL, ASL, ARPA, AE);
- presentazione di istanze e ricorsi presso la Pubblica Amministrazione e autorità competenti;
- accesso a banche dati pubbliche e documentazione detenuta da enti pubblici.

Tale procura è redatta in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite al soggetto delegato, e prevedono clausole di ratifica preventiva dell'operato del procuratore, al fine di garantire piena efficacia agli atti compiuti.



2.4. Definizione dell'organigramma aziendale e dei compiti

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, Ing. Ferrari S.p.A. ha messo a punto un proprio Organigramma di sintesi.

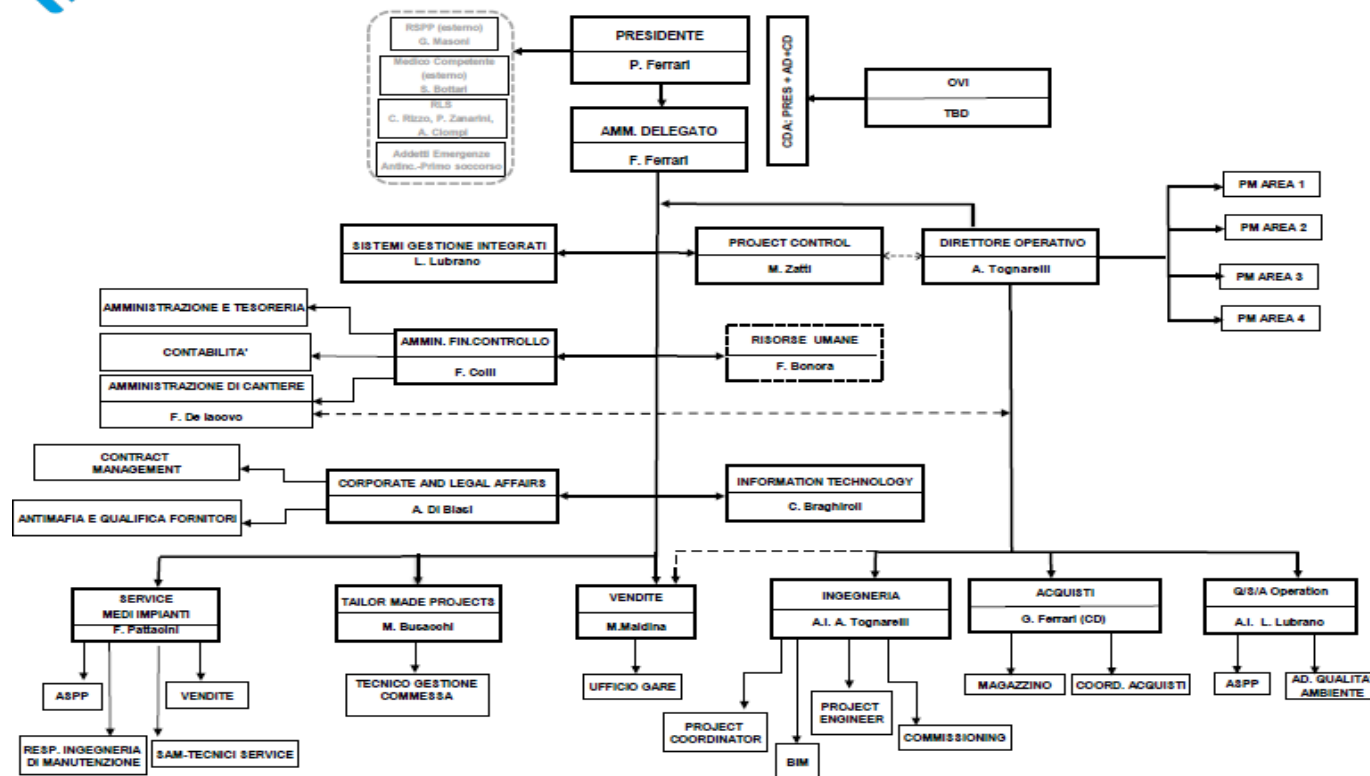
Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali;
- i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

L'organigramma è oggetto di pubblicazione sul portale aziendale o in bacheca, consultabile da tutto il personale della Società.

Tale documento è oggetto di costante e puntuale aggiornamento in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa. I cambiamenti sono inoltre oggetto di adeguate comunicazioni organizzative.

Organigramma Ing. Ferrari S.p.A.



3. DEFINIZIONI

Al fine di una più completa comprensione del presente Modello di Organizzazione e di Gestione si elencano le seguenti definizioni e/o abbreviazioni utilizzate nello stesso:

- **DECRETO** o **D. Lgs n.231/01**: è il Decreto Legislativo n.231 dell'8 giugno 2001 dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica". Con tale abbreviazione si intendono tutte le modifiche od integrazioni avvenute successivamente alla sua emanazione ed attualmente in vigore.
- **SOCIETÀ**: si intende Ing. Ferrari S.p.A.
- **MODELLO** o **MOG**: è l'insieme dei principi di comportamento, dei processi operativi (o protocolli) e delle regole adottate dalla Società al fine di prevenire i reati, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs.n.231/01.
- **ORGANISMO DI VIGILANZA** o **OdV**: è l'Organismo della Società, previsto dall'art.6 del D. Lgs. n. 231/01, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, sulla sua osservanza e sull'eventuale aggiornamento, nelle modalità e secondo le formalità previste dal presente Modello.
- **CODICE ETICO**: si intende il Codice Etico contenuto nel presente Modello.
- **PROCESSO OPERATIVO** o **PROTOCOLLO**: si intende la specifica procedura adottata dal Gruppo per la prevenzione dei reati.
- **DESTINATARI**: sono i soggetti a cui è rivolto il modello, in particolare dipendenti, collaboratori, membri degli Organi, consulenti e fornitori.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

4.1. Il Decreto Legislativo n.231/01

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito anche il "Decreto" o il "D. Lgs. n.231/01"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" devono intendersi le Società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica. Tale nuova forma di responsabilità, sebbene sia definita "amministrativa" dal

legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendone rimesso l'accertamento al giudice penale competente dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le medesime cautele e garanzie del processo penale. La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. n. 231/01, commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo (c.d. "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. "sottoposti"). Oltre all'esistenza dei requisiti sin qui descritti, il Decreto richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa da organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive idonee a prevenire la commissione dei reati previsti, da parte dei soggetti espressamente individuati dal Decreto.

Il legislatore ha inteso introdurre una responsabilità personale e autonoma dell'Ente, distinguendola da quella della persona fisica autrice materiale del reato, in forza della quale l'Ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio.

In sostanza, la responsabilità amministrativa di cui al Decreto consiste nell'imputazione di un reato anche a soggetti diversi dalle persone fisiche autrici dell'illecito stesso.

Senonché, non si può tuttavia escludere a priori che talune fattispecie criminose possano anche solo potenzialmente concretizzarsi nell'operatività dell'Ente così che, con il presente lavoro, si intende fornire le basi per un adeguamento in materia rendendo tale eventualità ancora più difficilmente realizzabile in concreto.

La disciplina (articolo 5) dispone che l'Ente è responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "apicali");
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a) (cd. "sottoposti").

È, altresì, previsto che l'Ente non risponde dell'illecito quando lo stesso sia commesso da persona fisica che ha agito nell'interesse proprio o di terzi.

Tanto premesso, è di fondamentale importanza il richiamo normativo alle condizioni di esclusione della responsabilità dell'Ente (artt. 6 e 7 del D. Lgs. n.231/01).

Ebbene, nel caso di “reati commessi da soggetti in posizione apicale” l'articolo 6, comma 1, dispone che l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione (di seguito: MOG) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza dei MOG e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i MOG;
- non vi è stata l'omessa ovvero l'insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui sopra.

Nell'ipotesi di reati commessi da “sottoposti”, l'articolo 7 dispone che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questo caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato (presunzione di esclusione) un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Quando l'autore del reato è un soggetto “sottoposto” all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente non in via presuntiva bensì solo qualora venga dimostrata una violazione degli obblighi di direzione e vigilanza.

Ad ogni modo, pur nelle distinzioni appena descritte, si può concludere che il legislatore ha rifiutato un criterio meramente oggettivo (rispettando così il principio di colpevolezza), costruendo un particolare modello di imputazione del colpevole, prevedendo il seguente meccanismo processuale di inversione dell'onere della prova, in base al quale l'Ente deve provare:

- la predisposizione dei MOG;
- l'idoneità dei MOG a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l'affidamento ad un autonomo organismo di controllo (Organismo di Vigilanza);
- la commissione del reato eludendo fraudolentemente i MOG;
- la sufficiente vigilanza dell'organismo di controllo.

4.2. Reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001

Il D. Lgs. n. 231/2001 indica le seguenti fattispecie di reato che comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Il Decreto, al momento dell'entrata in vigore, disciplinava la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione previsti agli artt. 24 e 25.

Successivi interventi legislativi hanno progressivamente ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente. Le fattispecie di reato oggi suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Società, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti sopra menzionati, sono espressamente richiamate dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies e 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, 25-septiesdecies e 25-duodevices del D. Lgs. 231/01, nonché dalla L. 146/2006 e dal D. Lgs. 58/1998 (TUF).

Tali fattispecie di reato possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità³, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato, frode informatica⁴ ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25⁵ del d.lgs. 231/01)⁶;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (richiamati dall'art. 24-bis d.lgs. 231/01)⁷;

³ Rubrica così modificata dal n. 1) della lettera a) del comma 77 dell'art. 1, L. 6/11/2012, n. 190.

⁴ La Legge di conversione del 15 ottobre 2013 n. 119 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"(GU Serie Generale n.242 del 15-10-2013) ha introdotto l'art. 640-ter comma 3 c.p. disciplinante la fattispecie di "frode informatica con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale", la quale riguarda la frode informatica, cioè l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o l'intervento su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico mediante il furto o l'indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. L'identità digitale è comunemente intesa come l'insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore sotto un processo di identificazione che consiste, per come definito dall'art. 1, lett. u-ter del D.Lgs. n. 82/2005, nella validazione, effettuata attraverso opportune tecnologie, che ne consentano l'individuazione nei sistemi informativi. Scopo dell'intervento normativo è quello di implementare la tutela dell'identità digitale, al fine di aumentare la fiducia dei cittadini nell'utilizzazione dei servizi online e porre così un argine al fenomeno delle frodi realizzate mediante il furto di identità, che proprio la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9891 dell'11 marzo 2011) ha affermato integrare il reato previsto dall'art. 640-ter e non quello di cui all'art. 615-ter c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico").

⁵ Art. 25 come da ultimo modificato dalla L. n. 3/2019, che ha introdotto nel novero dei reati presupposto l'art. 246bis Cod. Pen, rubricato "Traffico di influenze illecite".

⁶ Artt. 24 e 25 modificati dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 – Attuazione della Direttiva PIF, con l'introduzione di nuovi reati presupposto, quali: art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture; art. 2 Legge 898/1986 – Frodi nel settore agricolo; art. 314 c.p. – Peculato; art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui; art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio. La Legge n.137/2023 di conversione del c.d. Decreto Giustizia, ha introdotto due nuovi reati nell'art 24: delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

- Delitti di criminalità organizzata, sia su scala “transnazionale” (richiamati dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146), che nazionale (richiamati dall’art. 24-ter d.lgs. 231/01);
- Delitti contro la fede pubblica (falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, e in strumenti o segni di riconoscimento), richiamati dall’art. 25-bis d.lgs. 231/01)⁸;
- Reati di turbata libertà dell’industria e del commercio (richiamati dall’art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/01)⁹;
- Reati societari (quali ad esempio false comunicazioni sociali, corruzione tra privati¹⁰ richiamati dall’art. 25-ter d.lgs. 231/01)¹¹;

⁷ La Legge 48/08 di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Criminalità Informatica di Budapest (23 novembre 2001) ha previsto l’introduzione dell’art. 24-bis nel D.Lgs. 231/01, estendendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai c.d. reati di “criminalità informatica”: falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 - quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.).

⁸ L’art. 25-bis è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dall’art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La Legge 99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha comportato la nuova formulazione dell’art. 25-bis (“falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”) che prevede l’introduzione di fattispecie di reato non contemplate nella vecchia dicitura. Le modifiche nel corpo dell’articolo prevedono l’introduzione della lettera f-bis) e la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di: contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

⁹ La medesima legge 99/2009 ha comportato, inoltre, l’introduzione dell’art. 25-bis.1 nel D.Lgs. 231/01, ossia la previsione delle responsabilità in capo agli enti rispetto alla commissione di reati contro l’industria ed il commercio. In particolare, Tra i reati rilevanti ai sensi del presente articolo vi sono: turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.), frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.). La Legge n. 206/2023 in materia di “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy” ha ampliato l’ambito applicativo del reato di “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” di cui all’art. 517 c.p., punendo, oltre alla commercializzazione del bene contraffatto, anche la mera detenzione finalizzata alla vendita.

¹⁰ Tale fattispecie di reato è stata introdotta nel D.Lgs. 231/2001 dalla lettera b) del comma 77 dell’art. 1, L. 6/11/2012, n. 190, che ha modificato l’art. 25 ter prevedendo che “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od

- Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-*quater* del d.lgs. 231/01);
- Delitti contro la persona (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25-*quater.1* e dall'art. 25-*quinquies*¹² d.lgs. 231/01);
- Reati ed illeciti amministrativi di "market abuse" (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25-*sexies* d.lgs. 231/01 e dal D.lgs. 58/1998)¹³;

omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi". La nuova lettera s-bis dell'art.25-ter prevede, in sostanza, che ai sensi del D. Lgs. 231/01 può essere sanzionata la Società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa Società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la Società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

¹¹ L'art. 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dall'art. 3 del d.lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), per i delitti di corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.), nei casi di istigazione (art. 2635bis, comma 1 c.c.). Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione, disciplinato dall'art. 2624 c.c. e richiamato dall'art. 25-ter del D.Lgs 231/01, è stato abrogato dall'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 39/2010. La nuova formulazione introdotta dal predetto articolato normativo è ora prevista all'art.27 dello stesso D. Lgs. 39/2010, non richiamato dal D. Lgs. 231/2001. Pertanto, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni non è più considerato rilevante ai fini della Responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001. Inoltre, con il D.Lgs. 38/2017 è stato introdotto il nuovo reato di "istigazione alla corruzione tra privati" (art. 2635bis c.c.) che introduce una fattispecie articolata in due ipotesi di condotta: offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti a soggetti apicali o aventi funzione direttive in Società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata; sollecitare per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

¹² L'art. 25-*quinquies* è stato modificato a seguito della L. 199/2016 che ha innovato interamente l'art. 603bis c.p. rubricato "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". In particolare, la nuova formulazione della fattispecie penale, punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato:

- riscrive la condotta illecita del caporale, ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno (è soppresso il riferimento allo stato di "necessità"); rispetto alla fattispecie vigente, è introdotta una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori (non compare più il richiamo allo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione né il riferimento all'organizzazione dell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento);
- sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione (ovvero anche - ma non necessariamente - con l'utilizzo di caporalato) con le modalità sopraindicate (ovvero sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno).

- Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'art. 25-septies d.lgs. 231/01)¹⁴;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art. 25-octies d.lgs. 231/01)¹⁵;
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (richiamati dall'art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/01)¹⁶;
- Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (richiamati dall'art. 25-novies d.lgs. 231/01)¹⁷;
- Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p., richiamato dall'art. 25-decies d.lgs. 231/01)¹⁸;

¹³ L'art. 25-sexies è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dall'art. 9, comma 3, della legge 62/2005. Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) e manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998). La disciplina (anche penale) degli abusi di mercato è stata poi estesa con il d.lgs. 101/2009 (che ha modificato il d.lgs. 58/98 – Testo Unico Finanza) anche agli strumenti finanziari "ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano" (art. 180 co. 1 lett. a) n. 2). In particolare, per le omologhe condotte relative ai predetti strumenti sono state introdotte fattispecie di reato di natura contravvenzionale: abuso di informazioni privilegiate (art. 184 co. 3 bis d.lgs. 58/98) e manipolazione di mercato (art. 185 co. 2 bis d.lgs. 58/98).

In forza di quanto previsto dall'art. 187-quinquies d.lgs. 58/98, sul versante amministrativo sono altresì da considerare illeciti-presupposto della responsabilità dell'ente: abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis d.lgs. 58/98) e manipolazione del mercato (art. 187-ter d.lgs. 58/98). Anche per tali illeciti amministrativi è prevista l'estensione di applicabilità ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui art. 180 co. 1 lett. a) n. 2.

¹⁴ L'art. 25-septies d.lgs. 231/01 è stato introdotto dalla legge 123/07. Si tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, co. 3, c.p.).

¹⁵ Il D.Lgs. 231/07 di recepimento della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo in materia di antiriciclaggio ha previsto, tra l'altro, l'introduzione dell'art. 25-octies nel D.Lgs. 231/01 ossia la previsione delle responsabilità in capo agli enti rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. I reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, già rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 purché connotati dal requisito della "transnazionalità", sono stati quindi rubricati diversamente in forza della nuova previsione normativa, essendo ora rilevanti per la responsabilità dell'ente anche se commessi sul solo territorio italiano. La legge 15 dicembre 2014, n. 186 poi ha introdotto il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 tra i reati presupposto sanzionati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 al fine di "sterilizzare" i risvolti economici del reato presupposto compiuto a monte dal reo e di contrastare dette condotte svolte per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica. Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali o non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

¹⁶ L'art. 25-octies1 è stato introdotto il 14 dicembre 2021, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. La Legge 137/2023 ha introdotto all'art. 25-octies1 il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

¹⁷ Con la legge 99/2009 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 anche l'art. 25-novies, che prevede le responsabilità in capo agli enti rispetto alla commissione di reati previsti dalla L. 633/1941 a protezione del diritto d'autore (e, in particolare, degli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies). Articolo aggiornato dalla Legge 93/2023 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" che ha introdotto la lettera h-bis che prevede "punibilità per chiunque, a fini di lucro, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita".

- Reati ambientali (richiamati dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/01)¹⁹;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25-duodecies)²⁰;
- Razzismo e xenofobia (art.25-terdecies)²¹;
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies)²²;
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)²³;
- Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)²⁴;
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)²⁵;
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices)²⁶.

¹⁸ Con la successiva legge 116/2009 - anch'essa entrata in vigore il 15 agosto 2009 e successivamente modificata nel D.Lgs. 121/2011, è stata introdotta la responsabilità in capo agli enti (articolo 25-decies del Decreto) per la commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), estendendo quindi la responsabilità dell'ente anche se il reato è commesso sul solo territorio italiano (in precedenza, infatti, il reato era già rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 purché connotato dal requisito della "transnazionalità").

¹⁹ L'art. 25-undecies d.lgs. 231/01 è stato introdotto dal D.Lgs. 121/2011, in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE. La responsabilità degli Enti è quindi estesa per i reati commessi ai sensi degli artt. 727-bis e 733-bis del C.P., nonché per alcuni reati di cui al D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale, artt. 29,107,108,137, 137 comma2-3-5, 137 comma 11, 182, 256, 257,257 comma1-2, 258, 258 comma 4, 259, 259 comma1, 260, 260 comma1-2, 260-bis, 279, 279 comma5), nonché ancora per i reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (artt.1 comma 1-2,2 comma 1-2, 3-bis comma 1, 6 comma 4), dall'art. 3, 3bis comma 1 della legge 28 dicembre 1993 n. 549, e dal D. Lgs. 202/07 (artt. 8 e 9). Tali fattispecie di reati sono stati aggiornati con la Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), la quale, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente", artt.252bis,452 quater, 452 quinquies, 452 sexies), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

²⁰ Tali fattispecie di reato sono state introdotte nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 16/07/2012, n. 109. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate al Codice Antimafia in data 27/09/2017 (L. 161/2017), L'articolo 25duodecies appena licenziato stabilisce la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote e da 100 a 200 quote per i delitti connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, e all'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 286/1998. Delitti che sono relativi alle condotte di chi dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

²¹ Fattispecie di reato introdotto dalla L. 167/2017 (legge europea 2017) che punisce le condotte di reato previste dall'art. 3 della L. 654/1975.

²² Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39, pubblicata in data 16/05/2019.

²³ Articolo introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 di conversione al Decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" e aggiornato dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75.

²⁴ Articolo introdotto dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, attuazione della Direttiva PIF.

²⁵ Articolo introdotto dalla L. 9 marzo 2022 n. 22 recante le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

²⁶ Articolo introdotto dalla L. 9 marzo 2022 n. 22 recante le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

L'Allegato 1, denominato "Reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001, contiene una sintetica descrizione dei reati presupposto previsti dal Decreto ed è costantemente aggiornato.

Le sanzioni previste dal D. lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione, o tentata commissione, dei reati sopra menzionati sono:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di € 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (anche come misure cautelari) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
 - pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva;

Le sanzioni amministrative per la società, e le misure cautelari, possono essere applicate esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale e solo a condizione che sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dallo stesso legislatore.

5. STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello della Società è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla stessa, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. Resta peraltro inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione della Società e del contesto in cui la stessa si troverà ad operare.

La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e, successivamente, ad un'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo, sono stati analizzati: la storia della Società, il contesto societario, il settore di appartenenza, l'assetto organizzativo aziendale, il sistema di controlli interni esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti

giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della preparazione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le Linee guida Confindustria e con le indicazioni desumibili ad oggi dalla giurisprudenza, la Società ha proceduto dunque:

- all'identificazione dei processi, sotto-processi o attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i Responsabili delle funzioni aziendali;
- all'autovalutazione dei rischi (c.d. risk assessment) di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- all'analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

In relazione alla possibile commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione della normativa antinfortunistica (art. 25-septies del Decreto), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche svolte, nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. 81/2008 e della normativa speciale ad esso collegata.

Il presente Modello si compone di:

1- *Parte Generale*, volta ad illustrare i contenuti del D. Lgs. 231/2001 nonché gli elementi fondanti del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società: l'assetto organizzativo, il sistema di deleghe e procure, il funzionamento e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi da e verso l'Organismo, il sistema disciplinare, l'attività di formazione e informazione e i criteri per l'aggiornamento del Modello stesso;

2 - *Parte Speciale*, predisposta a seguito dell'identificazione dei processi e delle attività "sensibili", laddove siano stati individuati potenziali profili di rischio associabili alle classi di reato richiamate dal Decreto. La parte speciale è, a sua volta, suddivisa in:

- Parte speciale A, dedicata a tutti i reati, ad eccezione delle fattispecie descritte nella Parte Speciale B;
- Parte speciale B, dedicata ai reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);



- Parte Speciale C, dedicata ai reati commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente (art. 25-undecies).

3 – *Protocolli specifici*, volti alla gestione e organizzazione delle attività specifiche della Società soggette a maggior rischio reato ex D. Lgs. 231/2001.

Infine, completano il Modello i seguenti ulteriori documenti che ne costituiscono parte integrante:

- Mappatura delle attività sensibili;
- Risk assessment finalizzato alla valutazione dell'esistenza del rischio 231;
- Codice Etico;
- Sistema di procure e deleghe vigente, quale strumento di attuazione del Modello;
- Allegato 1_Reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001;
- Procedure e regolamentazione interna in genere, ivi compresa quella relativa ai flussi informativi verso l'OdV., nonché alla gestione delle segnalazioni anche ai sensi del D.Lgs.24/23, quali strumenti di attuazione del Modello;
- Allegati ai protocolli specifici 231.

6. IL CODICE ETICO

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche. Il Codice Etico è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "etica aziendale", una Carta di principi che è parte integrante delle prescrizioni del Modello.

Il Codice Etico non è di per sé sufficiente a garantire prevenzione, ma costituisce comunque lo sfondo sul quale radicare una crescita aziendale finalizzata alla cultura della legalità e della prevenzione dei rischi reato.

Il Codice Etico di Ing. Ferrari S.p.A., così come approvato dal CdA, e successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti, risulta parte integrante del presente Modello. Il Codice è condiviso all'interno della rete intranet aziendale, nonché viene reso disponibile sul sito aziendale. Inoltre, il rispetto del Codice Etico di Ing. Ferrari S.p.A. sarà condiviso anche con soggetti terzi che prestino servizio/offrano beni per conto della Società.

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione è affidato ad un Organismo dotato di indipendenza, continuità d'azione e professionalità e dotato dei relativi poteri di iniziativa e controllo. Il medesimo Organismo cura l'aggiornamento del MOG.

Come previsto dal comma 1 lett. b) dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 231/01, l'Organismo di Vigilanza è caratterizzato da autonomia ed indipendenza rispetto alla Società.

Pertanto, l'Organismo deve svolgere attività specialistiche che presuppongono la conoscenza di strumenti e tecniche *ad hoc* e il suo operato deve essere caratterizzato da continuità d'azione, garantendo al tempo stesso, caratteristiche di indipendenza.

7.1 Composizione, nomina e durata

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono vantare una consolidata esperienza nell'ambito dei controlli e un'adeguata preparazione in campo amministrativo o legale o gestionale nonché, un alto livello di autonomia, indipendenza e continuità d'azione. Viste le dimensioni aziendali, si è ritenuto opportuno nominare un OdV collegiale con specifiche competenze relative alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di modelli di gestione e organizzazione aziendale. La struttura collegiale dell'OdV assicura una composizione idonea a presidiare i processi aziendali sotto il profilo della conformità normativa, dell'efficacia dei protocolli interni e della prevenzione dei rischi, anche in ottica di miglioramento continuo.

Nella fattispecie, al momento dell'adozione del presente documento, l'Organismo di Vigilanza di Ing. Ferrari S.p.A. è un organo a composizione collegiale, composto da tre membri. La professionalità dell'OdV è stata valutata alla luce:

- a. della mappatura di rischio reato realizzata nell'applicazione del sistema ex D. Lgs. n.231/01, in quanto in grado di intervenire sui principali rischi reato;
- b. delle principali funzioni di controllo e vigilanza attribuite all'Organismo.

Nella scelta dei membri dell'OdV viene tenuta in debita considerazione la conoscenza del D. Lgs. n. 231/01 e della normativa penale ad esso collegata.

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dalla Società, i membri dell'Organismo di Vigilanza non possono avere:

- I. rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i membri dei CdA delle società e/o con i legali rappresentanti delle medesime;
- II. condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n.231/2001;
- III. condanne con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

Ai fini della presente previsione, si considera equivalente alla condanna l'applicazione di pena su richiesta delle parti.

I membri dell'Organismo non sono soggetti, nello svolgimento delle proprie attribuzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione.

I membri dell'Organismo di Vigilanza restano in carica tre anni (rinnovabili) a far data dall'accettazione della nomina.

7.2 Revoca, sospensione e dimissioni

La revoca e la sospensione dei membri dell'OdV sono attribuite al CdA.

La revoca dell'OdV può avvenire:

1. per giusta causa (negligenza, infedeltà, inefficienza, ecc.);
2. per impossibilità sopravvenuta;
3. per il venire meno dei requisiti soggettivi di onorabilità, assenza di conflitto di interessi;
4. per il venir meno dei requisiti soggetti previsti dal precedente punto 6.1, punti I, II e III;
5. per il venire meno dei requisiti oggettivi di imparzialità, autonomia, professionalità, continuità dell'azione;
6. per i membri c.d. "esterni", per il venir meno dei requisiti di mancanza di rapporti di dipendenza, consulenza o appartenenza ad organi della stessa Società.

In caso di condanna per uno dei reati di cui ai reati previsti dal D. Lgs. n.231/01 o condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, vi è decadenza immediata dal ruolo e dalla qualifica di membro dell'OdV.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato è disposta la sospensione di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza.

I membri potranno dimettersi in ogni momento dall'incarico. Le già menzionate dimissioni avranno efficacia solamente con la nomina del sostituto.



In caso di dimissioni, revoca o decadenza si provvede senza ritardo alla sostituzione del componente, revocato decaduto o dimissionario.

7.3 Funzionamento

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste nello svolgimento dei compiti di controllo, l'Organismo di Vigilanza è coadiuvato dalle singole funzioni delle Società e potrà essere supportato da uno staff dedicato (selezionato, anche a tempo parziale, per compiti specifici) anche mediante delega a consulenti esterni.

Le norme relative all'organizzazione interna e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza possono essere adottate dallo stesso con specifico regolamento. Tale regolamento deve essere comunicato ai vertici organizzativi e approvato dall'OdV.

L'OdV dispone di autonomo potere di spesa sulla base di una richiesta annuale, proposta dall'Organismo ed approvato dall'AU. Le spese devono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento della propria attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello. Eventuali spese straordinarie, non contemplate nel documento previsionale, dovranno essere parimenti sottoposte alla preventiva approvazione.

Delle riunioni dell'OdV deve essere redatto relativo verbale.

7.4 Attribuzioni e poteri

All'OdV è attribuito il compito di vigilare su:

- a) l'idoneità del Modello a prevenire i reati previsti dal Decreto in relazione alla struttura aziendale;
- b) la reale attuazione del MOG ed osservanza delle prescrizioni e dei principi del MOG stesso da parte dei destinatari;
- c) l'efficacia e la diffusione del MOG adottato;
- d) l'aggiornamento del MOG laddove necessiti di adeguamento per assicurarne l'efficacia.

Dal punto di vista operativo, le attività di competenza dell'OdV sono:

- a) la vigilanza e il controllo sul rispetto dei principi del MOG e sull'applicazione delle procedure in esso previste. L'attività in oggetto potrà avvenire tramite indagini conoscitive interne, verifiche mirate su atti, operazioni, transazioni con particolare riguardo per le operazioni a rischio, accesso a tutta la documentazione aziendale necessaria, piuttosto che tramite tutti gli atti ritenuti idonei alle verifiche, nel rispetto della normativa ed informando

le funzioni coinvolte. Le verifiche saranno oggetto di apposito reporting ai soggetti destinatari.

- b) il controllo dell'applicazione e del rispetto dei principi etici.
- c) la verifica periodica dell'adeguatezza del MOG in ordine alla sua reale capacità di prevenire i comportamenti illeciti, tramite ad esempio la revisione periodica delle aree di rischio, la verifica della completezza delle procedure aziendali, l'analisi delle modifiche nei processi, ecc.
- d) l'elaborazione di proposte di adeguamento del MOG in funzione della naturale evoluzione del contesto aziendale e normativo, ad esempio rivedendo periodicamente la mappatura dei rischi.
- e) l'attività propositiva e consultiva su misure di prevenzione del rischio nei confronti degli organi sociali o delle funzioni aziendali in grado di garantirne l'applicazione.
- f) il coordinamento con altre funzioni aziendali o con gli organi sociali in modo da consentire una compartecipazione trasversale di tutta l'azienda nel garantire l'efficacia del MOG applicato.
- g) il monitoraggio della formazione periodica attivata in azienda relativamente alle materie oggetto del D. Lgs. n.231/01 e della chiarezza dell'informazione, ad esempio verificando la diffusione tramite pubblicazione in rete del Modello, concordando il piano di formazione relativo e controllandone l'esecuzione periodica, monitorando l'adeguata divulgazione di organigramma, funzionigramma, sistema sanzionatorio, etc., ed informando ed aggiornando gli organi sociali come più dettagliatamente specificato nel paragrafo "Attività di reporting dell'OdV verso gli altri organi aziendali".
- h) il coordinamento con il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione ai sensi delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare un raccordo costante ed un'integrazione progressiva delle rispettive competenze.
- i) il coordinamento con i responsabili delle varie funzioni presenti nella Società per il controllo delle attività nelle aree rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello.
- j) la raccolta, elaborazione e conservazione di tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello.

Per svolgere le proprie attività l'OdV può:



- ✓ accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale, informazione o dato rilevante per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dal Decreto e dal MOG;
- ✓ disporre che i responsabili delle direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del MOG e per verificare la sua effettiva attuazione da parte delle strutture organizzative aziendali;
- ✓ definire incontri periodici e specifici con i membri degli organi, i dipendenti, i collaboratori e/o i fornitori, ove ne ravvisi la necessità in ordine alla possibile non applicazione del MOG o alla eventualità di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Ogni attività, informazione o report acquisiti o prodotti devono essere documentati e conservati dall'organismo di Vigilanza in un apposito archivio, il cui accesso è consentito, oltre che all'Organismo di Vigilanza stesso, all'AU e ai soggetti espressamente autorizzati dal medesimo CdA.

7.5 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sul Modello, nonché l'accertamento delle cause o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi di reati, qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, va inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza proporrà, se del caso, all'Organo amministrativo eventuali modifiche dell'indicata elencazione.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le informazioni pervenute con discrezionalità e responsabilità e attiverà tutti gli approfondimenti ritenuti necessari.

Il sistema dei Flussi informativi all'OdV è definito all'interno di un protocollo 231 specifico.

7.6 Modalità di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza

Tutte le comunicazioni e le informazioni rivolte all'Organismo di Vigilanza devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica **odv@ingferrari.it**.

A tale indirizzo possono accedere tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza attraverso l'identificazione di un proprio ID e della relativa PASSWORD.



I membri dell'OdV devono obbligatoriamente comunicare al mittente del messaggio l'avvenuta lettura del contenuto del messaggio di posta elettronica ricevuto; tale riscontro certifica l'avvenuta ricezione e lettura del contenuto del messaggio.

Le comunicazioni periodiche ed ufficiali previste dal MOG devono essere inviate direttamente all'OdV per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica sopra evidenziato.

7.7 Attività di reporting

L'OdV è tenuto a riportare:

- a) su base continuativa – anche verbalmente – alla Direzione di Ing. Ferrari S.p.A.;
- b) almeno annualmente tramite relazione scritta al CdA:
 - ✓ la sintesi delle attività svolte;
 - ✓ i controlli effettuati ed il loro esito;
 - ✓ gli aspetti di maggior rilevanza emersi;
 - ✓ eventuali proposte di adeguamento del Modello, compresa la revisione della mappa delle aree a rischio;
 - ✓ il piano delle ispezioni previste per l'anno successivo.

Gli incontri tra l'OdV e gli Organi sopra citati dovranno essere oggetto di verbale.

7.8 Whistleblowing

7.8.1 L'evoluzione della normativa: dalla L. 179/2017 al D. Lgs. 24/2023

L'istituto del *whistleblowing* è riconosciuto come strumento fondamentale di compliance aziendale e di contrasto all'illegalità. Affinché questo sia efficace è considerato cruciale assicurare una protezione adeguata ed equilibrata ai segnalanti.

In tale ottica, in data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

La L.179/2017 è intervenuta, tra l'altro, sull'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 inserendo tre nuovi commi, ovvero il comma 2-bis, 2-ter e 2-quater che, in sintesi, hanno disposto che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo prevedano:

- uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto

precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate,

In data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, a recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni. Il D. Lgs. 24/2023 persegue l'obiettivo di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l'integrità dell'ente pubblico o privato di appartenenza, e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il D.Lgs. 24/2023 ha sostituito il comma 2-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 con la seguente, nuova, formulazione: *"I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)"*.

Parimenti, la norma ha altresì abrogato i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 che erano stati introdotti dalla Legge 179/2017.

7.8.2 Sistema whistleblowing ai sensi del D. lgs. 24/2023

La Società, sin dalla prima adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ha sempre posto particolare attenzione alla tematica delle segnalazioni, disciplinando altresì le modalità di trasmissione delle stesse.

Al fine di recepire le disposizioni introdotte dal D. lgs. 24/2023, la Società adotta specifici strumenti di regolamentazione in ambito *whistleblowing* per definire la governance del processo di gestione delle segnalazioni e le modalità operative in cui si articola (es. canale di segnalazione, modalità di ricezione e analisi delle segnalazioni, modalità di tutela del segnalante al fine di prevenire eventuali ritorsioni, reportistica).

In particolare, la Società predispone una Procedura volta a regolamentare i seguenti macro-ambiti:
i) l'oggetto della segnalazione, ii) i soggetti che possono effettuare una segnalazione, iii) le modalità e i canali di trasmissione delle segnalazioni, iv) il soggetto gestore delle segnalazioni, v) la fase di istruttoria della segnalazione, vi) le sanzioni applicabili, vii) le modalità di archiviazione e conservazione delle segnalazioni.

L'oggetto della segnalazione deve riguardare le violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del D. Lgs. 24/23. La normativa definisce "violazioni" tutti quei comportamenti, atti od omissioni che siano idonei a ledere l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui i *whistleblowers* siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 o violazioni dei Modelli Organizzativi;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti richiamati e indicati nel D.Lgs. 24/2023, a titolo esemplificativo e non esaustivo riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati.

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni di violazioni e beneficiare delle misure di protezione sono indicati all'art. 3 del D.Lgs. 24/2023, come di seguito sintetizzato, in via esemplificativa e non esaustiva:

- dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

L'art. 17 del D. Lgs. 24/2023 prevede il divieto di ritorsioni nei confronti del soggetto segnalante, che si traduce in regole volte a impedire o a rendere nulli gli effetti di atti o provvedimenti volti a punire il segnalante per aver rivelato informazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono costituire forme di ritorsione nei confronti del segnalante: il licenziamento, la sospensione, la mancata promozione, il mutamento di funzioni, l'adozione di misure disciplinari, la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, ecc.

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 24/2023, la protezione dalle ritorsioni sarà applicata anche nei casi in cui la segnalazione di informazioni venga effettuata i) quando il rapporto giuridico di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; ii) durante il periodo di prova; iii) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Il D. Lgs. 24/2023 prevede che la tutela da ritorsioni si applichi anche ad altri soggetti che, pur non avendo trasmesso direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione. Rientrano in tale categoria i cosiddetti "facilitatori", ossia quelle persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e la cui attività deve rimanere riservata, i soggetti terzi connessi con il segnalante quali ad esempio colleghi e/o familiari, ed ai soggetti giuridici connessi al segnalante.



Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 24/2023, le misure di protezione si applicano quando, al momento della segnalazione, la persona che ha effettuato la segnalazione aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere.

Le modalità e i canali di trasmissione delle segnalazioni sono disciplinati all'interno dell'apposita Procedura. La Società, al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità, illustra al proprio personale dipendente e ai propri collaboratori in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato. La Società assicura la puntuale informazione di tutto il personale dipendente e dei soggetti che con la stessa collaborano, non soltanto in relazione alle modalità di segnalazione adottate, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.

7.9 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso. Inoltre, i componenti dell'Organismo si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed in particolare in conformità al Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati" - GDPR).

8. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenute nel Modello e nei protocolli ad esso connessi.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali ed al personale della Società mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico o in via telematica, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale ed affissione in luogo accessibile a tutti.



Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

Per i terzi destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso, per ciò che concerne gli aspetti per essi rilevanti è resa disponibile sul sito internet della Società.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei protocolli ad esso connessi da parte di terzi destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa, in tal senso.

In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della Società.

In particolare, è previsto che i principi del Modello siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (ad es. corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate unitamente all'OdV mediante predisposizione di specifici piani, approvati dall'AU ed implementati dalla Società.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento, per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

9.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinare prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Ing. Ferrari S.p.A. in piena

autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

I principi su cui si basa il presente Sistema Disciplinare sono:

- **Legalità**: l'art. 6, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 231/01 impone che il modello organizzativo e gestionale debba introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso; è quindi onere dell'Organizzazione: i) predisporre preventivamente un insieme di Regole di Condotta, e procedure attuative del Modello; ii) specificare sufficientemente le fattispecie disciplinari e le relative sanzioni;
- **Complementarità**: il sistema disciplinare previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è complementare, e non alternativo, al sistema disciplinare stabilito dal CCNL vigente e applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza all'Organizzazione;
- **Pubblicità**: massima e adeguata pubblicità, per i lavoratori attraverso l'affissione in luogo accessibile a tutti (ad esempio bacheca aziendale), mediante la consegna a mani o via e-mail e la pubblicazione nell'Intranet aziendale, per le terze parti tramite pubblicazione sul sito internet aziendale;
- **Contraddittorio**: la garanzia del contraddittorio è soddisfatta, non solo con la previa pubblicità del Modello di Organizzazione, ma anche con la contestazione scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti (art. 7, comma 2, St. lav.);
- **Gradualità**: le sanzioni disciplinari sono state elaborate e verranno applicate secondo la gravità dell'infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive aggravanti e non, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato;
- **Tipicità**: La condotta contestata deve essere espressamente prevista e tra l'addebito contestato e quello posto a fondamento della sanzione disciplinare dovrà esserci corrispondenza;
- **Tempestività**: il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso (art. 7, comma 8, St. Lav.);
- **Rilevanza del tentativo di violazione**: al fine di rendere il sistema disciplinare idoneo e quindi efficace, sarà valutata la sanzionabilità anche della mera condotta che ponga a rischio



le regole, i divieti e le procedure previste dal Modello o anche solo degli atti preliminari finalizzati alla loro violazione (art. 6, comma 2, lett. e), D. Lgs. 231/01).

Il sistema sanzionatorio è, inoltre, oggetto di formazione per i dipendenti, i lavoratori parasubordinati, gli stagisti e i componenti degli Organi Sociali mediante sessioni mirate e specifiche.

9.2 Soggetti destinatari

I soggetti passibili sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 4 categorie professionali:

- dipendenti (impiegati, quadri e operai);
- dirigenti;
- componenti degli organi (CdA, Collegio Sindacale, OdV);
- terze parti (fornitori, agenti, consulenti, partner commerciali ecc.).

9.3 Comportamenti sanzionabili

L'attribuzione di una violazione ad uno dei soggetti di cui al paragrafo precedente – a prescindere dalla circostanza che tale comportamento integri un illecito da cui scaturisca un procedimento penale a carico della società – costituisce circostanza legittimante l'applicazione del sistema sanzionatorio. A tal fine, costituiscono comportamenti rilevanti l'inosservanza:

- dei principi e degli obblighi previsti da Codice Etico;
- delle disposizioni previste in ottica penale-preventiva dal Modello (parte generale e parti speciali) e dai protocolli integrati;
- degli obblighi generali di segnalazione, degli specifici obblighi informativi e del più generale dovere di massima collaborazione con l'OdV nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo;
- per gli apicali, degli obblighi di direzione o vigilanza di cui all'art. 7 comma 1 del decreto e all'art. 2392 c.c., nonché per il mancato tempestivo intervento per eliminare violazione del Modello e/o impedire la realizzazione di reati presupposto.

9.4 Le sanzioni

9.4.1 Sanzioni per i dipendenti (quadri, impiegati ed operai)

Il Modello costituisce espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro (art. 2104 c.c.) ai propri dipendenti e, conseguentemente,



il mancato rispetto degli stessi ad opera di lavoratori dipendenti della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare (art. 2106 c.c.) e, in quanto tale, può comportare le conseguenze previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

In applicazione di quanto sopra, le infrazioni al Modello da parte del lavoratore dipendente possono dar luogo all'adozione, a seconda della loro gravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL:

- richiamo verbale²⁷;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
- licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 10.

Le sanzioni di seguito esposte, accertate per tutti nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dai CCNL di riferimento, saranno applicate all'interno della Società come segue:

Tipologia	Comportamento rilevante ex Modello 231
Richiamo verbale (documentato per iscritto)	a) Prima infrazione, valutata di lieve entità ovvero commessa con negligenza, imprudenza o imperizia, alle direttive previste dal Modello 231, dal Codice etico e dal sistema di regole interno (regolamenti, procedure, linee guida, istruzioni di lavoro) b) Prima violazione, valutata di lieve entità ovvero commessa con negligenza, imprudenza o imperizia, degli obblighi informativi generali e di incondizionata collaborazione con l'OdV
Ammonizione scritta	a) Reiterazione di una infrazione già sanzionata con il richiamo orale nell'arco dei due anni b) Prima infrazione, volontaria e/o in accordo con altri, alle direttive previste dal Modello 231, dal Codice etico e dal sistema di regole interne (regolamenti, procedure, linee guida, istruzioni di lavoro) c) Prima violazione, volontaria e/o in accordo con altri, degli obblighi informativi generali e di incondizionata collaborazione con l'OdV così

²⁷ Del richiamo verbale verrà comunque tenuta traccia tramite documentazione interna o mail.

	come previsto dal par. 7.5 d) Prima infrazione agli obblighi di segnalazione nei confronti dell'OdV previsti da specifici flussi informativi di cui al par. 7.5.1 (applicabile solo alle figure responsabili dei flussi) e) Prima violazione per il mancato rispetto della normativa vigente in tema di Whistleblowing e della relativa procedura f) Inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone (ovvero che abbia determinato situazioni di "quasi incidente")
Multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare	a) Reiterazione di una infrazione già sanzionata con l'ammonizione scritta nell'arco dei due anni b) Violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante c) Inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, ove ne sia derivato danno lieve alle persone d) Segnalazione all'OdV ingiuriosa, diffamatoria ovvero palesemente in malafede e) Violazione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni	a) Reiterazione di una infrazione già sanzionata con la multa nell'arco dei due anni b) Comportamenti (anche non contestati precedentemente) diretti in modo non equivoco a commettere uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica (tentativo) c) Infrazioni alle disposizioni in materia di sicurezza ovvero agli obblighi di controllo e verifica dell'altrui operato che abbiano comportato lesioni gravi, gravissime od omicidio colposo d) Omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da esporre l'azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi

	negativi e) Accertamento, anche con sentenza di primo grado, della responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave
Licenziamento	a) Inosservanza del modello con contestuale consumazione del reato da cui sia derivata apertura di procedimento penale nei confronti della società indipendentemente dall'applicazione di eventuali misure interdittive cautelare contro la società ovvero anche in caso di processo conclusosi con proscioglimento della società b) Sia recidivo in almeno due provvedimenti di sospensione in due anni

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari.

L'eventuale sanzione, a seguito dell'istruttoria effettuata in collaborazione con l'OdV ed a completamento dell'iter previsto dall'apposita procedura, dovrà essere applicata direttamente dalla Società.

9.4.2 Sanzioni per i dirigenti

Sebbene le disposizioni di cui all'art. 7, Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") non trovino applicazione per i Dirigenti, è opportuno prevedere le stesse metodologie di contestazione e addebito previste dalla sopra citata disposizione normativa.

Le sanzioni individuate sono:

- a) richiamo verbale²⁸;
- b) ammonizione scritta;

²⁸ Del richiamo verbale verrà comunque tenuta traccia tramite documentazione interna o mail.

- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
- e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 10.

In caso di violazione del Modello organizzativo, nonché della normativa vigente sul whistleblowing e della relativa procedura applicativa, da parte dei dirigenti, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dal CCNL applicabile.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:

- la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il D. Lgs. 231/2001;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o partner della Società;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi a quanto previsto dalle normative sul whistleblowing e dalla relativa procedura applicativa.

Il rispetto di quanto previsto dal presente Modello costituisce adempimento fondamentale del contratto dirigenziale, pertanto, ogni violazione del Modello posta in essere da un Dirigente aziendale sarà considerata, ad ogni fine, come inadempimento grave.

Ove il dirigente sia munito di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione disciplinare comporta anche la revoca automatica della procura stessa.

In ogni caso, la Società potrà sospendere cautelativamente il Dirigente dalla prestazione lavorativa, fino al momento della comminazione della eventuale sanzione.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

9.4.3 Sanzioni per i componenti degli Organi (CdA, Collegio Sindacale e OdV)

In caso di violazione da parte dei componenti degli Organi Sociali possono essere irrogate le seguenti sanzioni:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- diffida formale, in caso di violazione non grave;

- decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto fino al 50%;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

L'Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, o di violazione da parte degli stessi delle normative sul whistleblowing e della procedura applicativa, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'AU. Il soggetto destinatario dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione e, effettuati i necessari accertamenti, potrà assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

La Società, in caso di violazione delle disposizioni normative vigenti in materia di whistleblowing e della procedura applicativa potrà applicare le seguenti sanzioni nei confronti dell'OdV

Nell'ipotesi in cui uno dei membri dell'OdV dovesse violare le disposizioni normative vigenti sul whistleblowing, gli altri componenti provvederanno a darne immediata comunicazione all'AU cosicché lo stesso possa procedere con l'eventuale revoca dell'incarico del membro inadempiente e la conseguente nomina del suo sostituto. Qualora, invece, venga accertata la violazione della vigente normativa sul whistleblowing da parte dell'OdV nella sua totalità, l'AU potrà procedere all'eventuale revoca dell'incarico ed alla conseguente nuova nomina dell'intero Organismo oltre eventuali ed ulteriori previsioni di legge.

9.4.4 Sanzioni nei confronti dei terzi (collaboratori, lavoratori autonomi, consulenti, fornitori)

L'inosservanza delle prescrizioni e delle procedure stabilite o richiamate nel Modello e nel Codice Etico da parte dei soggetti terzi può determinare, nei loro confronti ed in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, le seguenti sanzioni:

- a) Per le violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello configurabili come mancanze lievi, sarà applicata la sanzione della diffida;
- b) Per le violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello configurabili come mancanza più gravi, se da esse deriva pregiudizio alla normale attività aziendale, nonché per le violazioni di cui al punto a) se recidivanti, sarà applicata la sanzione della diffida ovvero quella della penale, a seconda della gravità della violazione;
- c) Per le violazioni idonee ad integrare la materialità di uno dei reati indicati nel Modello e comunque per le violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel

Modello, che determinino un danno patrimoniale alla Società o la esponano ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni aziendali, sarà applicata la sanzione della penale ovvero quella della risoluzione;

- d) Per le violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati indicati nel Modello o comunque idonee ad ingenerare il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società o comunque per le violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello, tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia non consentendo la prosecuzione del rapporto contrattuale, sarà applicata la sanzione della risoluzione.

9.5 Criteri di applicazione delle sanzioni

Fatto salvo quanto già disciplinato dal CCNL applicato e dalle normative in materia, nei singoli casi, le sanzioni verranno applicate in proporzione ai seguenti criteri di carattere generale:

- a) elemento soggettivo della condotta;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la società, per i dipendenti o per i portatori di interesse della stessa società;
- d) tempi e modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- e) livello di responsabilità, autonomia lavorativa e gerarchia organizzativa;
- f) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione.

La recidiva costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

L'eventuale erogazione della sanzione, prescindendo dall'instaurazione del procedimento penale e/o dall'esito dello stesso, dovrà essere tempestiva, equa e verificata nella sua reale applicazione.

9.6 Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Qualora si riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto apicale/subordinato, l'Organismo di Vigilanza trasmette all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale (o al Responsabile del Personale nel caso sia contestato ad un dipendente) una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.



A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo (o il Responsabile del personale nel caso sia contestato ad un dipendente) convoca l'Organismo ed il soggetto apicale/subordinato a cui è contestata la violazione.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

L'Organo Amministrativo (o il Responsabile del Personale nel caso sia contestato ad un dipendente), sulla scorta degli elementi acquisiti, valuta la condotta contestata ed eventualmente determina la sanzione da applicare.

Nel caso in cui la violazione commessa da un Amministratore sia tale da ledere, far venir meno o compromettere la fiducia della Società nei confronti dello stesso, l'Organo Amministrativo, a norma degli artt. 2392 ss. c.c., convoca l'Assemblea, proponendo gli opportuni provvedimenti, ai sensi dell'art. 2383 co. 3 c.c.

La delibera dell'AU e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura dell'Organo Amministrativo, all'interessato nonché all'Organismo di Vigilanza.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale.

Per quanto riguarda l'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei terzi, dopo aver ricevuto la relazione dall'OdV, l'AU si pronuncia in ordine alla contestazione della violazione. Questi invia quindi al soggetto interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello o del Codice Etico oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto. Entro i successivi 10 giorni dalla ricezione, il terzo può presentare le proprie deduzioni. L'eventuale provvedimento di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura dell'AU (o un suo delegato), che provvede anche all'applicazione della sanzione stessa.

Se l'AU decide di non irrogare alcuna sanzione è tenuto a motivarne la ragione.

L'OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicato.

10. AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO

L'Organo Amministrativo delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- I. modifiche dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- II. cambiamenti delle aree di business;
- III. modifiche normative;
- IV. risultanze dei controlli;
- V. significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale. Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, o dei Protocolli ad esso connessi, sono comunicati mediante apposite comunicazioni inviate a mezzo e-mail e pubblicate sulla rete intranet aziendale nonché sul sito internet e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.